

# A quando la regolamentazione delle attività nei Paesi Cee?

L'evoluzione delle dimensioni aziendali, la possibilità o necessità di accedere a mercati internazionali, il moltiplicarsi delle società multinazionali, richiedono sempre più l'intervento del dottore commercialista ed al dottore commercialista sono richieste prestazioni ed interventi sempre più qualificati. L'assistenza demandata non riveste più la generica caratteristica dell'impostazione di un piano dei conti « fiscale » o dell'impianto della contabilità, generale o analitica, o della preparazione di una dichiarazione fiscale, ma coinvolge pareri per scelte economiche, triangolazioni operative, applicazione di norme internazionali di diritto societario, di pratica contabile e fiscale. Si chiede cioè al professionista di essere internazionale.

E' naturale che una problematica del genere non sfuggisse a coloro che nel lontano 1957 a Roma definivano i principi di armonizzazione tra le legislazioni prevedendo la libera circolazione dei servizi ed in particolare il libero esercizio delle professioni nell'ambito della Cee.

Necessitava una dettagliata regolamentazione sia per identificare le aree di esercizio della professione che fossero suscettibili di tale armonizzazione, sia per stabilire delle regole di equivalenza dei titoli di studio conseguiti nei Paesi membri della Comunità economica europea.

Le aree scelte furono per la professione del commercialista, o meglio che rientravano tra le sue naturali prestazioni, quella dell'esperto contabile e quella dell'esperto fiscale, in quanto ancorate ad un procedimento di armonizzazione del diritto societario, dei principi contabili, del contenuto del bilancio, della certificazione obbligatoria per la prima, e del diritto tributario (vedi principi Iva) per la seconda.

E mentre si proponevano direttive per l'esercizio della libera professione nella Cee e si studiavano i principi di equivalenza dei titoli di studio, il tempo passava ed a forza di lavori, ricerche, incontri, sono trascorsi circa diciotto anni dalla data del Trattato e più di dieci dall'inizio delle « discussioni » senza che un fattivo risultato si sia raggiunto. Giuseppe Salvini nel 1973, lamentava il rischio che dieci anni di lavoro naufragassero per il « cambio della guardia » nella Cee alle funzioni di commissari e dirigenti. Naufragio o non naufragio,

una cosa è certa: si è lavorato molto per non aver ancora raggiunto un risultato che più di dieci anni fa si giudicava urgente.

Gli Ordini ed il Consiglio nazionale hanno promosso in questi anni incontri, dibattiti, collaborazioni sul tema della professione internazionale, ma questo non risolve se non il problema della qualificazione singola, ma non determina la nascita di una nuova figura di consulente o meglio di professionista.

Il prof. Salomons al convegno internazionale di Londra del 1973 parlava di esami di qualificazione a livello internazionale: sono ovviamente necessari sia per garantire lo standard qualitativo di una professione così impegnativa, sia perchè il terzo che richiede la prestazione sappia che tratta con un professionista di una più alta qualificazione che lo definisce « europeo ».

Ma ciò non dà risposta al quesito di fondo: perchè occorrono tanti anni per un problema « urgente » sentito e naturalmente collegato allo sviluppo economico dei Paesi che fanno capo alla Comunità?

La risposta la troviamo forse nelle parole del dott. Scarscia Mugnozza « ...obiettive difficoltà di lingua e di tradizioni nonchè egoismi di casta hanno finora protetto ristrette visioni nazionali ».

Ci si chiede se sia tuttavia un problema di casta o di indolenza di natura politica, in quanto non sussistono effettive divergenze di fondo nelle strutture dei piani di studio che conducono al conseguimento di un titolo abilitante in una materia come quella trattata dal dottore commercialista, se si pensa poi che con l'applicazione di opportuni esami si potrebbe attuare il livellamento delle divergenze di preparazione.

Da un punto di vista meramente tecnico quindi non dovrebbero sussistere problemi tali da rimanere insoluti per dieci anni.

In merito poi alle « difficoltà di lingua » forse si tratta solo di un discorso che non vuole trovare comprensione piuttosto che di obiettive difficoltà linguistiche.

Si è forse preferito finalizzare le direttive di armonizzazione fiscale, societaria, di certificazione dei bilanci, ecc. e rinviare la definizione della professione liberalizzata al « dopo »?

Ma come si può pensare di attuare tali riforme senza in-

quadrare in modo chiaro e tecnico la posizione rivestita dal « professionista europeo » nel suo tipico campo operativo? E' come aver parlato di riforma tributaria in Italia senza aver dato alle amministrazioni finanziarie gli strumenti per attuarla!

Non si può quindi pensare che ad una contemporaneità di queste riforme in quanto solo così possono nascere a livello legislativo dei singoli Paesi quei provvedimenti organici che consentono il vantaggio economico di una evoluzione liberalistica.

Quindi non problemi di egoismi nazionali in quanto controproducenti ma umiltà politica, decisione, cooperazione per raggiungere un risultato che auspichiamo in tempi brevi perchè oltre che di un'esigenza di natura professionale che vede il commercialista al pari dei tempi, si tratta anche di una sentita esigenza pratica dell'economia.

**Franco Pontani**